

N. 170/11 Sent. PafN. 1170/09 R.G.N. 1250 Cron.Oggetto: causato e
terminato3-3-113-3-11

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BERGAMO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice monocratico del lavoro, in persona della dott.ssa Antonella Troisi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

nella causa di lavoro n. 1170/2009 R.G. promossa

Da:

Ferrari Luca, con il proc. avv. Pierluigi Boiocchi del foro di Bergamo, giusta procura a margine del ricorso depositato.

-Ricorrente

contro:

BREMBO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con il proc. avv. Francesco Simoneschi ed Alessandro Crosta, giusta procura a margine della comparsa di risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Saita Laura in Bergamo.

-Resistente

Oggetto: Contratto a termine.

Fatto e motivi della decisione

Il ricorrente ha fondato la sua pretesa sull'uso non giustificato di tre contratti di lavoro a tempo determinato (di cui sono agli atti del ricorrente i relativi documenti), e sul fatto che questi non corrispondessero ad una precisa ed individualizzata esigenza del datore di lavoro.

Il contratto di lavoro a termine dal 6 giugno 2006 al 5.09.2006 è stato stipulato richiamandosi la seguente motivazione: 'Contratto a tempo determinato di mesi 3 per fronteggiare l'incremento stagionale della produzione di motocicli KTM gamma 2005 a fronte di un pervenuto aumento degli ordini, ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 6/09/2001 n. 368'. La mansione era individuata in quella dell'operatore su macchine a controllo numerico. Il contratto era poi prorogato sino al 31.12.2006.

Il contratto di lavoro a termine dal 22 gennaio 2007 al 21 aprile 2007 è stato stipulato richiamandosi la seguente motivazione: 'Contratto a tempo determinato di mesi 3 per fronteggiare l'incremento della produzione legato all'acquisizione del nuovo cliente Harley Davidson ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 6/09/2001

n. 368'. La mansione era individuata in quella dell'operatore su macchine a controllo numerico. Il contratto era poi prorogato sino al 31.08.2007.

Il contratto di lavoro a termine dal 24 settembre 2007 al 23 gennaio 2008 è stato stipulato richiamandosi la seguente motivazione: 'Contratto a tempo determinato di mesi 4 per fronteggiare l'incremento della produzione legato all'acquisizione del nuovo cliente Harley Davidson ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 6/09/2001 n. 368'. La mansione era individuata in quella di addetto al reparto ossidazione. Il contratto era poi prorogato sino al 31.07.2008.

La causale dei primi due contratti non può dirsi valida, innanzitutto per una ragione formale. La Brembo S.p.a. aveva indicato nei contratti la mansione di addetto alle macchine a controllo numerico, mentre è pacifico, in base alle allegazioni delle parti, alle prove escusse e al libero interrogatorio, che il ricorrente è stato continuamente addetto al reparto ossidazione.

Il rapporto di lavoro deve rispettare i requisiti di forma e di sostanza suoi propri, innanzitutto quello dell'indicazione della mansione specifica. Nel contratto a termine l'indicazione della specifica

COME
Mi

mansione assume valenza ancora maggiore: essa sta a significare che le ragioni sostitutive, produttive, oppure occupazionali che giustificano l'apposizione del termine si concretizzano in quel posto specifico, rispetto alla pianta organica generale. A ritenere diversamente si trasforma la clausola in una clausola totalmente in bianco e si attribuisce al datore di lavoro una posizione di possibile abuso.

Il datore di lavoro può, altrimenti, modulare il contratto a termine in senso lato secondo le proprie esigenze, in teoria attribuendo l'operaio anche ad un settore dello stabilimento le cui mancanze in organico e le cui necessità si siano manifestate dopo la tipizzazione effettuata nel contratto.

Pertanto il contratto è già nullo per questa ragione formale: non è stato rispettato un fondamentale requisito di forma.

La Brembo s.p.a. ha indicato specificamente una causale collegata alla funzione di 'operatore macchine utensili' per l'incremento stagionale di una certa marca di motocicli e per l'acquisizione del nuovo cliente Harley Davidson.

In caso di contestazione da parte del lavoratore dell'effettiva ricorrenza della causa giustificativa, il parametro di verificabilità della stessa è data -

come ovvio - dal contratto individuale (v. Trib. Milano, sentenza 13.02.2004, causa Matrone c/o Poste).

Il datore di lavoro deve dare contezza per iscritto delle ragioni del termine, come si ricava anche dalla stessa ratio del secondo comma del medesimo art. 1: 'l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma I'.

'Ciò consentirà di verificare se la causa indicata fosse concretamente esistente e soprattutto se giustificasse una determinata durata del contratto piuttosto che una durata diversa' (così v. Trib. Milano, sentenza 13.02.2004, causa Matrone c/o Poste). Si vuol dire: il datore di lavoro, per le sue necessità di tipo tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo può stipulare contratti a termine, salvo indicare per iscritto le ragioni e salvo darne la prova dell'esistenza in caso di contestazione.

Alla luce di tutto ciò i primi due contratti devono dirsi già nulli per mancato rispetto dei requisiti formali.

Ma anche nel merito - a voler ritenere validi i contratti dal punto di vista della forma, coe non è

L'incremento
è di

possibile- si deve concludere alla luce dell'istruttoria svolta che non è risultata vera e fondata la motivazione apposta ai contratti, in quanto non è apparsa affatto univoca e convincente la tesi per cui il ricorrente era stato assegnato in aggiunta al normale organico alla funzione di fronteggiare incrementi di produzione, essendo piuttosto apparso destinato semplicemente a coprire uno dei 4/5 posti che costituivano la normale squadra addetta al normale lavoro di carico/scarico al macchinario che effettua l'ossidazione.

Dalle prove testimoniali si è infatti ricavato che il sig. Ferrari ha svolto per due anni mansioni semplici di carico e scarico dei pezzi dall'apposito macchinario che effettua l'ossidazione: 'li metteva dentro, il macchinario faceva il suo giro e lui al termine li scaricava. Poi li sistemava nelle apposite cassette' (v. deposizione Calessi). I pezzi sono pinze per freni-moto prodotti per KTM, Harley Davidson, BMW, Ducati, Aprilia etc.

Orbene, il primo contratto prevedeva l'incremento stagionale della produzione di motocicli KTM gamma 2005 a fronte di un pervenuto aumento delle commesse da giugno a settembre, ed in virtù di proroga, sino a dicembre 2006.

L'incremento stagionale della predetta produzione non è risultato autentico in base all'istruttoria. Il testimone Calessi, operaio della Brembo e RSU, ha narrato infatti che un picco delle produzioni delle moto si ha da gennaio ad agosto di tutti gli anni, quando notoriamente si acquistano più moto e che non era vero che i motocicli KTM sono aumentati anche a settembre - dicembre 2006, nel periodo cioè della proroga. Il teste Bottazzi ha poi narrato che questo tipo di moto, essendo destinato al motocross non risente della stagionalità. Quindi non è risultato con obiettività e certezza che nell'anno 2006 vi è stato un incremento della produzione della specifica marca di freni nel periodo da aprile a dicembre.

Eguali considerazioni valgono per il secondo ed il terzo contratto, entrambi stipulati per un dichiarato aumento della produzione legato all'acquisizione del nuovo cliente Harley Davidson. Dall'istruttoria non è apparso un aumento della produzione nel lungo periodo dei due contratti e delle proroghe, aumento collegato ad uno specifico cliente che tra l'altro, non è sembrato acquisito di recente.

Piuttosto l'organico appariva stabile e formato da una squadra composta da 4/5 persone per ogni postazione.

La domanda va pertanto accolta per entrambi i concorrenti motivi (formali e sostanziali).

La nullità del primo contratto assorbe le domande di nullità relative anche agli altri contratti, dovendosi considerare esistente il rapporto di lavoro a tempo indeterminato già dal primo giorno di lavoro del 6 giugno 2006.

Vista la rimessione alla Corte Costituzionale della novella dell'art. 32 legge 183/2010, si ritiene di decidere il giudizio solo in relazione alla parte già matura dello stesso ed attendere per il resto (in punto di risarcimento del danno) la pronuncia della Corte.

Le spese di lite sono riservate alla sentenza definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, non definitivamente pronunciando nella causa N. 1170/2009 R.G., ogni diversa e contraria istanza disattesa:

- 1) Accoglie la domanda della ricorrente Ferrari Luca di declaratoria di illegittimità del contratto di lavoro a tempo determinato (6.06.2006 - 5.09.2006) e per l'effetto


dichiara che tra il ricorrente e Brembo S.p.A. si è instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 6.06.2006;

- 2) dichiara tenuta e condanna la Brembo S.p.A. a rimettere in servizio il ricorrente;
- 3) rimette all'ordinanza contestuale per la prosecuzione del giudizio.

Così deciso in Bergamo il 3 marzo 2011

Il Giudice del Lavoro

Antonella Troisi



IL CANCELLIERE
- att. Walter Domenghini -

Depositate in cancelleria
oggi, - 5 MAR. 2011
IL CANCELLIERE - C1
A. Walter Domenghini